

TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE LAVORO

Notifica per pubblici proclami

Con provvedimento del 19/08/2021 il **TRIBUNALE DI MANTOVA**, Sez. Lavoro, ha disposto la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. del ricorso iscritto al numero di **registro generale 382/2021**, proposto da **D'Agostino Alessandra**, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio eletto presso lo studio legale Cilea in Reggio Calabria, viale G. D'Annunzio n. 20/A, contro **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale Per La Provincia Di Reggio Calabria** avente ad oggetto la richiesta di:

- 1) Emissione di un provvedimento d'urgenza – anche inaudita altera parte – avente ad oggetto l' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **D'AGOSTINO Alessandra**, in qualità di docente assunta nei ruoli di scuola primaria posto comune a far data dal 1 settembre 2020 - con titolarità di sede e di servizio presso l' I.C. << O. VISENTINI >> - Scuola Elementare in Suzzara (Mantova) - alla giusta valutazione ed attribuzione della precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/1992 (di cui all' art. 8 punto IV lett. I del CCNI sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2022) in qualità di referente unico ed unica figlia idonea ed obbligata all' assistenza del padre con disabilità grave ai fini della partecipazione alla mobilità interprovinciale annuale per l' a.s. 2021/2022 ed all' assegnazione di sede per cui ha titolo a far data dal 1 settembre 2021 presso la provincia di Reggio Calabria (posto comune o fase 41 – sostegno senza titolo) come da bollettino di pari oggetto del 7,8,9 agosto 2021 e seguenti.

Previa disapplicazione, ove occorra, degli opposti provvedimenti denegatori di parte datoriale di cui al Prot. ATPRC N. 8282 del 28.7.2021 (graduatorie provvisorie candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 6 agosto 2021 (graduatorie definitive candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 7, 8, 9 agosto 2021 (Prot. N. 8803 – 8804 – 8817 – 8854) e di ogni altro atto annesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto purchè lesivo del diritto della nominata docente.

Previa disapplicazione, ove occorra, dei suddetti bollettini ufficiali delle operazioni di mobilità annuale interprovinciale del personale docente di scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022 (sia posto comune che fase 41 – sostegno senza titolo) nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

- 2) L' emissione di un provvedimento d'urgenza – anche inaudita altera parte – avente ad oggetto l' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **D'AGOSTINO Alessandra**, in qualità di docente assunta nei ruoli di scuola primaria posto comune a far data dall' a.s. 2020/2021 - con titolarità di sede e di servizio presso l' I.C. << O. VISENTINI >> - Scuola Elementare in Suzzara (Mantova) – all' assegnazione provvisoria nella provincia di Reggio Calabria per l' a.s. 2021/2022 ed a far data dal 1 settembre 2021 per il ricongiungimento ai genitori anziani ed infermi di cui è unica figlia e unica figlia convivente ed attribuzione della precedenza di cui

all' art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/1992 (di cui all' art. 8 punto IV lett. I del CCNI sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2022) in qualità di referente unico ed unica figlia idonea ed obbligata all' assistenza del padre con disabilità grave con grave disabilità per cui è obbligata in qualità di unica figlia idonea e referente unica;

Previa disapplicazione, ove occorra, degli opposti provvedimenti denegatori di parte datoriale di cui al Prot. ATPRC N. 8282 del 28.7.2021 (graduatorie provvisorie candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 6 agosto 2021 (graduatorie definitive candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 7, 8, 9 agosto 2021 (Prot. N. 8803 – 8804 – 8817 – 8854) e di ogni altro atto annesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto purché lesivo del diritto della nominata docente.

Previa disapplicazione, ove occorra, dei suddetti bollettini ufficiali dei trasferimenti interprovinciale del personale docente di scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022 (sia posto comune che fase 41 – sostegno senza titolo) nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

- 3) Condannare il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, a ripetere le operazioni di interesse e Voler disporre in favore di **D'AGOSTINO Alessandra**, già docente nei ruoli di scuola primaria posto comune, l' assegnazione nella provincia di Reggio Calabria a far data dal 1 settembre per il ricongiungimento ai genitori anziani ed infermi con cui – in qualità di unica figlia ed unica figlia convivente – è obbligata all' assistenza e precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104/1992 (di cui all' art. 8 punto IV lett. I del CCNI sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2022) per l' assistenza al padre con grave disabilità per cui è obbligata in qualità di unica figlia e idonea e referente unica.

Le richieste avanzate e sopra specificate sono affidate ai seguenti **MOTIVI DI DIRITTO**:

SUL FUMUS BONI IURIS

1. **DIRITTO DELLA DOCENTE D' AGOSTINO ALESSANDRA IN QUALITA' DI REFERENTE UNICO E FIGLIA UNICA OBBLIGATA ALL' ASSISTENZA DEI GENITORI CON GRAVE DISABILITA' AD USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA EX ART. 33 COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE DEL 5 FEBBRAIO 1992 ED ALL' ASSEGNAZIONE DI SEDE NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER L'A.S. 2021/2022;**
2. **TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO E SULLA SALVAGUARDIA DELL' OBBLIGO ASSISTENZIALE;**

SUL PERICULUM IN MORA

- **IMMINENZA DEL PERICOLO**: il 7, 8, 9 agosto 2021 (Prot. N. 8803 – 8804 – 8817 – 8854) ha trovato luogo la pubblicazione delle operazioni di cui trattasi ed è atto urgente e necessario che la ricorrente possa ottenere il titolo di precedenza rivendicato con cui **sarebbe risultata tra gli aventi titolo alla domandata mobilità**. Nel caso di specie l' iter diretto alla produzione dell' evento pregiudizievole è già iniziato (la mancata valutazione della precedenza contrattuale che ha inciso sull' esito della mobilità richiesta) ed è già in atto il processo di realizzazione del fatto

dannoso che l'intervento del giudice della cautela è in grado di penalizzare ed impedire, per la parte di competenza, in tutto o in parte. Secondo una buona parte della giurisprudenza di merito l'adozione della misura cautelare è sempre giustificata quando sia necessaria a scongiurare gli ulteriori esiti dannosi del pregiudizio già prodottosi attribuendo alla parte che ha diritto la piena tutela d'urgenza (**Pret. Monza 15.6.1976 Pret. Roma 18.4.1984 Pret. Roma 6.9.1989**).

- **ATTUALITA' DEL PREGIUDIZIO:** L'elaborazione giurisprudenziale ha evidenziato lo stretto rapporto esistente tra l'imminenza del pregiudizio e la sua necessaria attualità. Purtroppo nel caso di specie la denunciata lesione del diritto vantato è di comprovata attualità considerato che, in sede di valutazione delle domande di mobilità, i titoli di precedenza legittimamente invocati dalla richiedente, non sono stati valutati, da ciò discendendo, l'esistenza di una concreta ed incombente situazione di pericolo che è necessario neutralizzare con la misura cautelare proposta. Più in generale occorre ribadire che le valutazioni che l'Autorità Giudicante è chiamata a compiere sul diritto e sul *periculum in mora* si svolgono in termini di comprovata certezza in ordine alla denunciata omissione del diritto di precedenza ed alla elevata probabilità del verificarsi del denunciato danno in assenza degli interventi correttivi invocati e spettanti;
- **IRREPARABILITA' DEL DANNO:** La gravità e l'irreparabilità del danno è da commisurarsi in relazione alla rilevanza del bene della vita compromesso e pregiudicato dai provvedimenti impugnati. Nella presente vicenda di causa le tutele invocate riguardano aspetti fondamentali della persona e della personalità, da individuare nel diritto alla salute; il pericolo di danno grave ed irreparabile è immediatamente rilevabile considerato che la ricorrente vede ingiustamente impedita lo svolgimento della funzione docente di titolarità e/o comunque l'assolvimento dell'obbligo assistenziale nei confronti del genitore anziano ed infermo. Sul punto sussiste copiosa giurisprudenza che, solo in parte, si cita: <<*In caso di trasferimento del lavoratore è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c , in tal caso, ai fini della configurabilità del periculum in mora previsto da tale norma deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione familiare e sociale acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro*>>..... << **in caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente**>> (Trib. Roma 26 gennaio 2000);

SI SPECIFICA CHE I CONTROINTERESSATI SONO INDIVIDUATI IN << TUTTI I DOCENTI CHE IN VIRTU' DELL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO POTREBBERO SUBIRE UN PREGIUDIZIO>>;

Reggio Calabria lì, 23.08.2021

Avv. Rosa Cilea